

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Delibera Consigliare n. 18 del 29/05/2003: approvazione testo revisionato Delibera Consigliare n. 28/02/2007: modifica regolamento Delibera Consigliare n. 53 del 21/12/2012: modifica regolamento

CAPO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e custodia delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura, nonché sulla loro vigilanza ed in generale su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 – COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e Autoritá sanitaria locale, con l'ausilio dei servizi dell'Azienda Unitá Locale Socio-Sanitaria.

ART. 3 – RESPONSABILITÁ

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o a causa di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico ed utilizzati in modo improprio.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Sono sottoposti a pagamento i servizi elencati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale, le cui tariffe saranno temporalmente aggiornate dalla Giunta Comunale con apposito separato provvedimento.

CAPO II^ - INDIVIDUAZIONE CIMITERI

ART. 5 - STATO ATTUALE

Nel territorio comunale sono istituiti n. 3 cimiteri:

- Il Cimitero del Capoluogo, con accesso da Via Caltana
- il Cimitero di Reschigliano, con accesso da Via Marconi
- il Cimitero di Bronzola/Fiumicello, con accesso da Via Straelle

ART. 6 - REPARTI CIMITERIALI

Ogni cimitero dispone di:

- appositi campi comuni, destinati alla sepoltura gratuita per inumazione
- ossario comune, destinato a raccogliere i resti provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, per i quali non sia richiesta dai familiari dei defunti altra destinazione nel cimitero.

Dispone inoltre, per le sepolture private soggette a concessione, di:

- appositi loculi, per la tumulazione a richiesta

- apposite nicchie ossario per la raccolta dei resti individuali provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie
- aree da destinarsi alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali

ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO, SALA AUTOPSIE

A norma delle vigenti disposizioni almeno un cimitero del Comune dispone di deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria e sala per autopsie.

Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. L'obitorio funziona anche da sala autopsie nel caso in cui non fossero disponibili idonei locali distinti.

CAPO III^ - SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME

ART. 8 - RICEVIMENTO SALME

Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, da rilasciare in carta semplice e a titolo gratuito.

Il seppellimento é eseguito a cura del personale comunale addetto ai cimiteri e tutte le operazioni saranno con continuitá del servizio, salvo eccezionali impedimenti.

ART. 9 - TRASPORTO DEI CADAVERI

Il trasporto delle salme è a carico dei familiari, conviventi o eredi. Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto delle salme nei casi eccezionali di persona non abbiente o in stato totale di abbandono.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via piú breve dal luogo del decesso o dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Tali cortei non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, salvo casi e/o circostanze di carattere straordinario.

ART. 10 - GESTIONE DIRETTA

Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. 285/90.

CAPO IV^ - DISPOSIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI

ART. 11 - INDIVIDUAZIONE CAMPI

I campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione saranno scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà fisiche e meccaniche e tenendo altresì conto del livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'occupazione delle fosse procederà cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza interruzioni.

ART. 12 - NUMERAZIONE

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di morte.

ART. 13 – ORNAMENTI

Sulle singole fosse è permesso, previa autorizzazione ai sensi del successivo art. 55, la collocazione di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, che dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

- a) Copertura totale della fossa:
- Il basamento deve avere le dimensioni di cm. 160 x 70 e altezza non supeiore a cm. 30.
- Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100.
- b) Decorazioni prive di basamento a copertura totale:
- Le decorazioni potranno avere un'altezza massima da terra di cm. 100.

Qualsiasi manufatto dovrá essere allineato con gli altri dal lato di testa. Tali ricordi, trascorso il periodo previsto per la completa mineralizzazione dei cadaveri inumati, restano di proprietà del Comune.

CAPO V^ - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI INDIVIDUALI

ART. 14 - DURATA CONCESSIONI

La concessione di aree, loculi, ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le concessioni di loculi e di ossari individuali, secondo disponibilità e fino ad esaurimento scadranno, di norma, dopo TRENTA anni dalla data di rilascio delle stesse, salvo il disposto dell'art. 18 e seguenti.

ART. 15 - MODALITÁ DI CONCESSIONE LOCULI

L'assegnazione dei loculi avverrà, in caso di morte o di trasferimento di salme, secondo i criteri di seguito descritti:

- a) i loculi saranno concessi previa richiesta ed in ordine di data di morte, seguendo verticalmente le file in modo ascendente e discendente, in successione da sinistra a destra;
- b) in caso di decesso di coniugi, o di parenti entro il 2[^] grado, potranno essere assegnati due loculi vicini disposti orizzontalmente nell'ordine della data di morte piu' recente, in modo da consentire l'avvicinamento del primo defunto al secondo mancato successivamente.
- c) in caso di decesso di altri congiunti, su richiesta, potranno essere assegnati loculi vicini in 5^ fila;
- d) le richieste di trasferimento devono essere validamente motivate, inoltre per i casi non rientranti nei punti precedenti, sará assegnato, per quanto possibile, un loculo della stessa fila spettante in base alla data di morte.

I loculi sono numerati progressivamente per file orizzontali, da sinistra verso destra, partendo dall'alto. La concessione segue l'ordine cronologico delle domande fino ad esaurimento di ogni singolo settore, con soluzione di continuità.

Eventuali loculi che si rendessero liberi per decadenza delle concessioni saranno riassegnati, seguendo strettamente le modalitá del presente articolo, dopo l'esaurimento del Settore in corso di assegnazione.

In deroga alle precedenti disposizioni potrà essere concesso l'avvicinamento di salme di congiunti o parenti entro il 2[^] grado, qualora si renda libero un loculo nello stesso settore ove è sepolto uno dei congiunti. La salma da collocare deve essere deceduta da meno di 20 anni.

In tal caso verrà assegnato il loculo che risulta più vicino orizzontalmente o verticalmente al congiunto già sepolto.

Potrá essere concessa, su richiesta del titolare della concessione di un loculo libero, l'autorizzazione alla sepoltura provvisoria gratuita di persone estranee al nucleo familiare, per un tempo limitato a due - tre anni, previa richiesta al Sindaco, qualora sussistano particolari situazioni, quali: richiesta concessione di area per tomba di famiglia, indisponibilitá di loculi od altre gravi e documentabili esigenze. In questa caso l'occupazione temporanea del loculo non inficia i diritti del concessionario originario.

ART. 16 - CONCESSIONE POSTI OSSARIO

L'assegnazione dei posti ossario avverrà su richiesta, in ordine cronologico fino ad esaurimento di ogni singolo settore, seguendo le file orizzontali con continuità, oppure, nei settori a più file, seguendo verticalmente la fila in modo ascendente e discendente.

La concessione avrà luogo solo in presenza di salme da collocare. Ai resti di salme cremate sarà assegnato, se richiesto, un ossario completo.

In caso di resti mortali potrà essere assegnato un ossario completo solo se destinato ad essere a breve occupato per almeno i 2/3.

ART. 17 - SEPOLTURA DI NON RESIDENTI

Il loculo potrà essere concesso, su domanda, a residenti esterni al Comune purché si tratti di persone che abbiano avuto, in passato, la residenza o legati da parentela con famiglie di Campodarsego (fino al 2^ grado civile), o rientranti nell'ambito di parrocchie ricadenti nel territorio di Campodarsego ovvero aventi defunti tumulati (fino al 2^ grado) nei cimiteri Comunali.

ART. 18 - CAPACITÁ DEL LOCULO

I loculi possono contenere un solo feretro.

Inoltre è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in tumulo, ove sia presente un feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola salma per la quale è stata sottoscritta la concessione.

Il loculo non può perciò essere ceduto in alcun modo né a qualsiasi titolo.

ART. 19 - PROROGA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerá in possesso del loculo, e i resti mortali saranno deposti:

- in ossario comune;
- in ossario individuale, su richiesta dei parenti interessati.

E' consentita ai parenti la facoltá di rinnovare la concessione per ulteriori dieci anni, decorrenti dalla scadenza, qualora trattasi di salme di persone decedute da meno di 40 anni. In questi casi il corrispettivo della concessione sará pari ad un terzo della tariffa ordinaria, maggiorato del 10%.

ART. 20 - TRASFERIMENTO DI SALME

Non si dará luogo a nuova concessione di loculo per il trasferimento di salme, altrove collocate, di persone decedute da piú di **20 anni**.

ART. 21 - DECADENZA

La perdita del diritto relativo all'uso del loculo si avrá nei seguenti casi:

- 1) alla scadenza della concessione trentennale, salvo proroga prevista dall'art. 19
- 2) qualora venga richiesta la sepoltura di una nuova salma in loculo contenente i resti mortali di altro congiunto, deceduto da oltre 30 anni, poiché in questo caso si dovrá procedere a nuova concessione trentennale.

Non si considera nuova concessione la collocazione di resti mortali in loculo ove sia presente una salma di persona deceduta da meno di 30 anni, o altri resti mortali di congiunti. Per la scadenza si terrá conto della concessione in vigore.

3) qualora sia richiesto il trasferimento di una salma

ART. 22- RIMBORSI

In caso di decadenza della concessione prima della scadenza stabilita il concessionario ha diritto ad un rimborso nella seguente misura percentuale, da calcolarsi sulla tariffa pagata per la concessione decaduta, in proporzione al periodo di utilizzo:

- fino ad 1 anno rimborso 85%
- tra 1 ed 5 anni rimborso 70%
- tra 5 e 10 anni rimborso 50%
- tra 10 e 15 anni rimborso 30%
- oltre nessun rimborso

ART. 23 - ORNAMENTI

E' consentita la posa di lampade votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, purché gli ornamenti garantiscano al luogo un aspetto decoroso. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili o che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Con separato provvedimento la Giunta Comunale potrá disciplinare le modalitá di posizionamento di scritte ed ornamenti.

CAPO VI^ - DISPOSIZIONI INERENTI LA CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI

ART. 24 - DURATA CONCESSIONI

La concessione di aree, loculi, ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le concessioni di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali scadranno dopo NOVANTANOVE anni dalla data di rilascio della stessa, salvo rinnovo disciplinato dall'art. 30 seguente.

ART. 25 - CONCESSIONI AREE

Le aree cimiteriali sono demaniali, di conseguenza quelle destinate alle "sepolture private" non possono essere vendute, bensí concesse in uso temporaneo.

Il diritto non é commerciabile, né alienabile.

La concessione di aree é soggetta a:

- revoca per esigenze di pubblico interesse e contestuale assegnazione di altra area o sistemazione
- equivalente, disciplinata dall'art. 36 seguente;
- decadenza, ricorrendo i casi di cui agli artt. 30 31 seguenti;
- rinuncia da parte del concessionario, disciplinata dall'art. 32 seguente.

La concessione segue l'ordine cronologico delle domande e la posizione dei lotti, con continuità.

ART. 26 - CONCESSIONARI

Le aree per tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad uno o più soggetti privati;
- b) ad enti, fondazioni, associazioni.

Nel primo caso i concessionari possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

I concessionari devono presentare domanda di concessione edilizia per l'edificazione della tomba di famiglia entro il termine massimo di un anno dalla sottoscrizione del contratto di assegnazione dell'area. Si richiamano in ogni caso le disposizioni di cui al successivo art. 31.

ART. 27 – EDIFICAZIONE

Le tombe di famiglia o monumentali dovranno essere eseguite direttamente dai privati su progetto predisposto dall'Amministrazione comunale o direttamente dai privati, avendo cura preferibilmente di adeguare gli stessi alle dimensioni e alle caratteristiche dei manufatti eventualmente esistenti. La concessione edilizia viene rilasciata dal responsabile del competente settore comunale.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, per dette tombe deve essere acquisito il certificato di usabilità da rilasciarsi dal responsabile del competente settore comunale, previa presentazione di una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

ART. 28 - DIRITTO DI SEPOLTURA

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di cui alla lettera a) del precedente art. 26, sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle;
- il coniuge;
- gli affini entro il 2[^] grado.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera b) del precedente articolo 26 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Nelle tombe di famiglia potrá, su richiesta del titolare della concessione, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento di una somma a favore del Comune pari al 50% della tassa di concessione ordinaria stabilita per le celle individuali.

Potrá essere concessa, su richiesta del titolare della concessione, l'autorizzazione alla sepoltura provvisoria gratuita di persone estranee al nucleo familiare, per un tempo limitato a due - tre anni, previa richiesta al Sindaco, qualora sussistano particolari situazioni, quali: richiesta concessione di area per tomba di famiglia, indisponibilitá di loculi od altre gravi e documentabili esigenze.

ART. 29 - SEPOLTURA CONVIVENTI E PERSONE CHE ABBIANO ACQUISITO PARTICOLARI BENEMERENZE

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2[^] comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

La convivenza stessa dovrá essersi protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al Sindaco.

ART. 30 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREE O TOMBE DI FAMIGLIA

Scaduto il periodo di validità della concessione, gli interessati potranno chiederne il rinnovo.

Della prossima scadenza sará dato avviso agli interessati, ove reperibili; diversamente si provvederá alla pubblicazione di apposito avviso per un periodo di sei mesi all'Albo Pretorio, all'ingresso del cimitero e sulla sepoltura interessata.

La mancanza della domanda di rinnovo costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli aventi diritto; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo si dovrà adottare apposito provvedimento da parte del responsabile del settore competente. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

ART. 31 - DECADENZA

Qualora, durante il corso di validitá della concessione, si ravvisi la necessità di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di una tomba di famiglia, per il suo sicuro e decoroso

utilizzo, il concessionario sará invitato a provvedervi entro un termine stabilito e, ove questi non sia rintracciabile, verrá pubblicato idoneo avviso da esporsi all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero per sei mesi consecutivi. Scaduto il termine fissato il posto o la tomba s'intenderanno abbandonati ed il Comune rientrerá nella loro piena disponibilitá. Eventuali salme saranno collocate a cura e spese del Comune in appositi loculi o nell'ossario comune.

E' facoltá dell'Amministrazione dichiarare la decadenza della concessione in caso di mancato rispetto dei termini imposti per l'edificazione,o di altre clausole contrattuali, fatta salva la possibilitá di proroga per giustificati motivi.

La decadenza sará dichiarata con apposito provvedimento del Responsabile del Settore.

ART. 32- RINUNCIA – RIMBORSI

Il Comune ha facoltá di accettare la rinuncia ad aree libere, con parziale o totale edificazione (in quest' ultimo caso il manufatto dovrá essere libero o liberato da salme o resti).

Spettano al concessionario i seguenti rimborsi:

- a) per concessioni della durata di 99 anni
- concessione con meno di 5 anni rimborso 60% del corrispettivo in vigore

- concessione compresa tra i 5 ed i 10 anni rimborso 30% del corrispettivo in vigore
- oltre nessun rimborso
- b) per concessioni perpetue,

in misura pari al 50% del corrispettivo in vigore al momento della rinuncia

ART. 33 - TRASMISSIONE DIRITTI D'USO

I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura sono trasmissibili per successione legittima o testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario a favore di altri contitolari.

Il passaggio del diritto d'uso potrà avvenire su presentazione di regolare titolo e cioè:

- 1) per successione
- atto notorio dal quale risultano tutti gli eredi o attestazione giudiziale
- se la successione e' testamentaria dovrà essere prodotta copia o estratto del testamento
- il passaggio del diritto potrà essere richiesto anche solo da alcuni eredi a loro esclusivo favore. In tal caso la richiesta sarà pubblicata per un periodo di sei mesi all'Albo Pretorio del Comune ed in altro luogo visibile nel cimitero di competenza, affinchè gli altri aventi diritto possano prenderne visione ed eventualmente chiedere la cointestazione della concessione. Qualora non pervenga nessuna richiesta nei termini suddetti, gli aventi diritto che non si sono attivati si intenderanno rinunciatari alla concessione, la quale verrà quindi trasmessa ai soli richiedenti
- 2) per rinuncia
- atto scritto con firma autenticata

La presa d'atto del passaggio del diritto d'uso puo' essere condizionata alla esecuzione delle opere di manutenzione necessarie alla tomba.

ART. 34 - RAPPRESENTANTE DELLA CONCESSIONE

Ove vi siano piú concessionari, essi sono obbligati, entro un anno, dalla data di acquisizione del titolo, a designare uno tra loro, il quale assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilitá in solido di tutti i titolari.

Ove gli interessati non adempiano all'obbligo vi provvederá il Comune d'ufficio, secondo criteri di opportunitá.

ART. 35 – DIVISIONI

Piú titolari della medesima concessione possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, regolare i propri rapporti interni e procedere tra loro alla divisione dei vari tumuli.

CAPO VII^ - DISPOSIZIONI COMUNI AD AREE, TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI

ART. 36 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

Per esigenze generali di servizio o di pubblico interesse potranno essere rimosse sepolture comuni oprivate, dandone adeguato preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del Comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.

ART. 37 - MANUTENZIONE TOMBE, NICCHIE E LOCULI

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari o loro eredi e successori.

CAPO VIII^ - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 38 – ESUMAZIONI

Le esumazioni ordinarie potranno aver luogo trascorsi 15 anni dal seppellimento. Tale termine è stabilito in virtù delle condizioni di composizione e di struttura del terreno. Prima che sia decorso il termine minimo stabilito per le esumazioni ordinarie è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, e con l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 39 - AVVISO DI SCADENZA

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Dell'inizio delle operazioni viene data comunicazione al pubblico con sufficiente anticipo, mediante apposito avviso.

ART. 40 – MODALITÁ

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi da essi acquisiti nel recinto del cimitero. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente identificata, od altrimenti acquisite a favore del Comune.

ART. 41 - ESTUMULAZIONI

Prima che siano trascorsi trenta anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del medico competente.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

Qualora si accerti l'incompleta mineralizzazione del feretro estumulato, si dovrà inumarlo, dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la mineralizzazione. La salma rimarrà inumata per almeno 5 anni.

Sono fatte salve eventuali proroghe della concessione disciplinate dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 42 - RIFIUTI CIMITERIALI

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Fra i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, ai sensi del paragrafo 15 della circolare Ministeriale della Sanità 24.6.1993 n. 24, si individuano le seguenti categorie:

- a) fiori secchi, corone, carte, cere, rottami, materiali, lapidei e similari;
- b) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento;
- c) resti mortali;
- d) casse metalliche di zinco e/o piombo.

I rifiuti di cui alla categoria a) sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti. I rifiuti di cui alla categoria b) sono classificati come rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o, in sua assenza, a reintegro nella stessa area cimiteriale e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

I rifiuti della categoria d) andranno rottamati presso ditta autorizzata oppure riutilizzati previa adeguata ripulitura, effettuando comunque le relative annotazioni nel registro di carico e scarico sottocitato.

Per i resti mortali, in presenza di impianto di cremazione si può provvedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente piú prossimo. In caso contrario, detti resti vanno inumati nel cimitero, nell'osservanza delle norme prescritte dal presente regolamento.

I rifiuti speciali (cat. b-d) devono essere annotati in apposito registro di carico e scarico ad eccezione di quelli reintegrati direttamente nello stesso cimitero.

Qualora il Comune affidi la gestione del servizio cimiteriale a terzi, tutti gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti o residui sono posti a carico della ditta appaltatrice del servizio, compresa la tenuta del registro di carico e scarico.

CAPO IX^ - CREMAZIONI

ART. 43 - CREMAZIONI

Qualora il Comune decidesse di realizzare crematori entro i recinti di uno dei cimiteri comunali, si osserveranno le norme di cui agli artt. 78 - 79 - 80 - 81 del D.P.R. 285/90.

CAPO X^ - SOPPRESSIONE CIMITERI

ART. 44 – MODALITÁ

In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

CAPO XI^ - SEPOLTURE GRATUITE

ART. 45 - ASSEGNAZIONE GRATUITA SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

All'interno dei cimiteri comunali viene riservata, in apposita zona, una fila di loculi e relativi ossari per la sepoltura gratuita di salme o resti mortali di cittadini che abbiano acquisito particolari benemerenze per opere di ingegno o per servizi resi alla comunitá locale o alla Patria.

L'assegnazione gratuita dei posti sará disposta dal Sindaco.

CAPO XII^ - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 46 - COMPITI DEL CUSTODE

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal custode necroforo.

Il custode - necroforo del cimitero:

- a) provvede alle tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni dei cadaveri, sia ordinarie che straordinarie; egli dovrá perció scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, eseguire le estumulazioni ordinarie, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;
- b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura;
- c) tiene aggiornato il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;
- e) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- f) assiste, prestando la propria opera, alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- l) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- m) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

ART. 47 - DIPENDENZA DEL PERSONALE

Il personale del cimitero dipenderà funzionalmente:

- a) dall'Ufficio LL.PP. Manutenzioni per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- c) dall'Ufficio Segreteria per quanto riguarda i contratti di concessione.
- Il personale del cimitero, inoltre, svolge tutte le operazioni aventi valenza sanitaria (esumazioni, smaltimento rifiuti ecc.) osservando scrupolosamente le direttive impartite dal medico competente designato

dall'U.L.S.S. (coordinatore sanitario o suo delegato/incaricato), cui compete anche il controllo sulle stesse operazioni.

CAPO XIII^ - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 48 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

I cimiteri saranno aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che sará affisso all'ingresso di ogni cimitero.

ART. 49 - RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettivitá dei defunti.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco, salvo le celebrazioni ricorrenti.

ART. 50 - DIVIETI

Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali, anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persone adulte.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via piú diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc.

ART. 51 - CURA DEL CIMITERO

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 52 - COLTIVAZIONI CON AIUOLE ED ARBUSTI

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Tanto nelle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,30. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito

dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed eventualmente anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 53 - MANUTENZIONE TOMBE E LAPIDI

E' lasciata facoltà ai parenti dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di curare tombe, lapidi, croci, cippi, ecc.

Qualora, il tempo e le intemperie degradassero in modo irreparabile questi oggetti, sarà cura del custode ritirarli ed eventualmente distruggerli se, nonostante l'avviso, non fossero ritirati o riparati dai parenti entro il termine di un mese.

ART. 54 - RIMOZIONE ORNAMENTI

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 55 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE

Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere realizzata nel cimitero in assenza dell'autorizzazione prescritta.

ART. 56 - PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie. Il cimitero verrá chiuso per il tempo strettamente necessario all'operazione e di ció verrá data comunicazione al pubblico con apposito avviso.

ART. 57 - CONTEGNO INDECOROSO

Chiunque all'interno del cimitero dovesse tenere un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed eventualmente, ove occorra, accompagnato all'uscita. Restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO XIV^ - CONTRAVVENZIONI

Art. 58 – SANZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO XV^ - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59 - SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE

Per le concessioni relative ad aree o tombe di famiglia, per le quali non risulti essere stato stipulato atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il riconoscimento da parte del Funzionario responsabile del settore competente potrá avvenire in via amministrativa previa produzione di atto sostitutivo di notorietá da parte degli aventi diritto.

Il provvedimento di riconoscimento della titolarietà della tomba sarà adeguatamente pubblicizzato mediante avviso da pubblicarsi per sei mesi all'Albo Pretorio, all'ingresso del cimitero e presso la sepoltura interessata.

ART. 60 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 61- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la esecutività ai sensi di legge e la ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

TABELLA DEI SERVIZI A PAGAMENTO

DESCRIZIONE

Tumulazione di salma in loculo o cappellina privata

Esumazione straordinaria da fossa comune (su richiesta degli interessati)

Estumulazione straordinaria da loculo o cappellina privata (su richiesta degli interessati)

Apertura e chiusura di ossario

Inumazione di salma

	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
ART. 6 - REPARTI CIMITERIALI	2
ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, CAMERA MORTUARIA, OBITORIO, SALA	
AUTOPSIE	3
CAPO III^ - SEPPELLIMENTO E TRASPORTO SALME	3
ART. 8 - RICEVIMENTO SALME	3
ART. 9 - TRASPORTO DEI CADAVERI	3
ART. 10 - GESTIONE DIRETTA	3
CAPO IV^ - DISPOSIZIONI PER LE INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI	3
ART. 11 - INDIVIDUAZIONE CAMPI	3
ART. 12 - NUMERAZIONE	4
ART. 13 - ORNAMENTI	4
CAPO V^ - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI INDIVIDUALI	4
ART. 14 - DURATA CONCESSIONI	4
ART. 15 - MODALITÁ DI CONCESSIONE LOCULI	4
ART. 16 - CONCESSIONE POSTI OSSARIO	5
ART. 17 - SEPOLTURA DI NON RESIDENTI	5
	5
	5
ART. 20 - TRASFERIMENTO DI SALME	6
ART. 21 - DECADENZA	6
ART. 22- RIMBORSI	6
ART. 23 - ORNAMENTI	6
CAPO VI^ - DISPOSIZIONI INERENTI LA CONCESSIONE DI AREE PER TOMBE DI	
FAMIGLIA E MONUMENTALI	6
	6
ART. 25 - CONCESSIONI AREE	7
ART. 26 - CONCESSIONARI	7
ART. 27 - EDIFICAZIONE	7
ART. 28 - DIRITTO DI SEPOLTURA	7
ART. 29 - SEPOLTURA CONVIVENTI E PERSONE CHE ABBIANO ACQUISITO PARTICOLARI	
BENEMERENZE	8
ART. 30 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI AREE O TOMBE DI FAMIGLIA	8
ART. 31 - DECADENZA	8
ART. 32- RINUNCIA - RIMBORSI	8
ART. 33 - TRASMISSIONE DIRITTI D'USO	9
ART. 34 - RAPPRESENTANTE DELLA CONCESSIONE	9
ART. 35 - DIVISIONI	9
CAPO VII^ - DISPOSIZIONI COMUNI AD AREE, TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI	9
ART. 36 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO	9
ART. 37 - MANUTENZIONE TOMBE, NICCHIE E LOCULI	10
CAPO VIII^ - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	10
ART. 38 – ESUMAZIONI	10
ART. 39 - AVVISO DI SCADENZA	10
ART. 40 - MODALITÁ	10
ART. 41 - ESTUMULAZIONI	10
ART. 42 - RIFIUTI CIMITERIALI	11
CAPO IX^ - CREMAZIONI	11
	11
CAPO X^ - SOPPRESSIONE CIMITERI	11
ART. 44 - MODALITÁ	11

CAPO XI^ - SEPOLTURE GRATUITE	12
ART. 45 - ASSEGNAZIONE GRATUITA SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI	12
CAPO XII^ - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE	
ADDETTO	12
ART. 46 - COMPITI DEL CUSTODE	12
ART. 47 - DIPENDENZA DEL PERSONALE	12
CAPO XIII^ - POLIZIA DEL CIMITERO	13
Art. 48 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO	13
ART. 49 - RITI FUNEBRI	13
ART. 50 - DIVIETI	13
ART. 51 - CURA DEL CIMITERO	13
ART. 52 - COLTIVAZIONI CON AIUOLE ED ARBUSTI	13
ART. 53 - MANUTENZIONE TOMBE E LAPIDI	14
ART. 54 - RIMOZIONE ORNAMENTI	14
ART. 55 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI OPERE	14
ART. 56 - PRESENZA ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	14
ART. 57 - CONTEGNO INDECOROSO	14
CAPO XIV^ - CONTRAVVENZIONI	14
Art. 58 - SANZIONI	14
CAPO XV^ - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 59 - SEPOLTURE PRIVATE PREGRESSE	15
ART. 60 - RINVIO A NORME DI LEGGE	15
ART. 61- ENTRATA IN VIGORE	15
TABELLA DEI SERVIZI A PAGAMENTO	16